



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 576 /2024 promossa

DA

Parte_1, C.F. *C.F._1*, residente in via Adeodato Ressi n. 11/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara De Nova, (C.F. *C.F._2* – PEC *Email_1* e Claudio Molfetta (C.F. *C.F._3* - PEC *Email_2* ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, via Torquato Tasso

PARTE ATTRICE

CONTRO

Controparte_1, residente in Castelletto Sopra Ticino (NO) alla Via Marconi n. 25, cod. fisc. *C.F._4*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Bertona (cf *C.F._5*) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Arona (NO), P.zza de Filippi n. 9, pecmail *Email_3*

PARTE CONVENUTA

e nei confronti di

Controparte_2, CF *C.F._6*, residente in Via Monte Cervino 31, Cusano Milanino 20095, (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Trezzi (C.F. *C.F._7* – PEC *Email_4* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Uberto Visconti di Modrone, 21

TERZA CHIAMATA

nonché di

Controparte_1, CF *CodiceFiscale_8* residente in Grugliasco (TO), via Generale Antonio Cantore n. 77;

Controparte_3 , CF **CodiceFiscale_9** , residente in Romano Canavese (TO), piazza Sarti n.2;

Controparte_4 CF **CodiceFiscale_10** , residente in Torino via Corte d'Appello n. 22;

Controparte_5 CF **C.F._11** , residente La Loggia (TO), via Rimini n. 15;

Controparte_6 , CF **C.F._12** residente in La caree dal sou 24, 6523 Preonzo – Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera

Caterina D'Errico, CF **C.F._13** , residente in Via G.Bruno 1, San Giovanni in Persiceto (BO);

Controparte_7 , CF **C.F._14** residente in Piazza del Porto, 1, Foce Varano, Ischitella 71010 (FG)

Parte_2 , C.F. **C.F._15** , residente in piazza Libero Vinco 33, 37131 Verona

Controparte_8 , CF: **C.F._16** , residente in via Carducci 23, Sona -37060 Lugagnano di Sona -37060

TERZI CHIAMATI CONTUMACI

Conclusioni:

come da verbale di udienza in data 14/1/2026

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** ha convenuto in giudizio **Controparte_1** chiedendo di:

*-Accertare e dichiarare la qualità di eredi universali in capo alle sorelle **Controparte_1***

*[...] e **Parte_1** dei propri genitori **Persona_1** e **CP_9** ;*

-accertare e ricostruire l'esatta consistenza del patrimonio dei de cuius a mezzo di idonea CTU;

*-accertare le donazioni dirette e/o indirette dai de cuius alle figlie, in conseguenza e per l'effetto, nel caso in cui le donazioni a **Parte_1** risultassero lesive della quota di legittima spettante a **Controparte_1** , dichiararne l'inefficacia, anche parziale, rispetto alla prefata convenuta e disporre il reintegro della quota lesa (di **Controparte_1**) con la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile;*

*- accertare, dichiarare e disporre il diritto di **Controparte_1** allo scioglimento della comunione ereditaria su tutti i beni relitti;*

- accertare e dichiarare la massa ereditaria, previa collazione delle donazioni, il valore dei beni e delle quote delle coeredi;

- ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti e la divisione del compendio ereditario in due parti di uguale valore, a norma di legge, disponendo le operazioni tutte di cui agli

artt.li 726, 727, 728 e 729 cc. anche con divisione sugli immobili parziale ove non potesse disporsi per rilevate irregolarità urbanistiche.

Respingersi ogni avversa e diversa domanda poichè infondata in fatto ed in diritto e per i motivi di cui agli scritti difensivi.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** chiedendo di:

-Accertare e dichiarare la qualità di eredi universali in capo alle sorelle **Controparte_1**

[...] e **Parte_1** dei propri genitori **Persona_1** e **CP_9** ;

-accertare e ricostruire l'esatta consistenza del patrimonio dei de cuius a mezzo di idonea CTU;

-accertare le donazioni dirette e/o indirette dai de cuius alle figlie, in conseguenza e per l'effetto, nel caso in cui le donazioni a **Parte_1** risultassero lesive della quota di legittima spettante a **Controparte_1** , dichiararne l'inefficacia, anche parziale, rispetto alla prefata convenuta e disporre il reintegro della quota lesa (di **Controparte_1**) con la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile;

- accertare, dichiarare e disporre il diritto di **Controparte_1** allo scioglimento della comunione ereditaria su tutti i beni relitti;

- accertare e dichiarare la massa ereditaria, previa collazione delle donazioni, il valore dei beni e delle quote delle coeredi;

- ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti e la divisione del compendio ereditario in due parti di uguale valore, a norma di legge, disponendo le operazioni tutte di cui agli artt.li 726, 727, 728 e 729 cc. anche con divisione sugli immobili parziale ove non potesse disporsi per rilevate irregolarità urbanistiche. Respingersi ogni avversa e diversa domanda poichè infondata in fatto ed in diritto e per i motivi di cui agli scritti difensivi.

In corso di causa è stato integrato il contraddittorio nei confronti di **CP_10** D'Errico Caterina, **Controparte_1** , **Controparte_3** , **Controparte_4** , **Controparte_5** , **Controparte_6** , **Controparte_2** , **Controparte_7** , **Parte_2** , **Controparte_8** , quali comproprietari di parte degli immobili facenti parte del compendio in comunione.

Si costituiva la sola **Controparte_2** quale erede testamentaria di Caterina D'Errico, contestando la comproprietà come ricostruita da parte attrice e precisando in altro modo le quote in comproprietà.

Tutti gli altri terzi chiamati non si sono costituiti e vanno quindi dichiarati contumaci.

Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e disposta la sospensione del giudizio su concorde richiesta delle parti, successivamente, in data 2/4/2025, **Controparte_1** e **Parte_1** **[...]** hanno sottoscritto transazione con cui hanno diviso il patrimonio comune, con *effetti a partire dalla sottoscrizione*, e con devoluzione di qualsisia controversia inerente *alla esecuzione*,

validità, efficacia o cessazione dell'accordo transattivo, se non risolubile dalle parti secondo buona fede, alla competenza di mediatore della Camera Arbitrale di Milano.

In seguito, le parti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio, deducendo l'inadempimento della transazione.

All'udienza del 14/1/2026 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e il giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. entro il termine di trenta giorni.

In diritto si rileva quanto segue.

Entrambe le parti, all'udienza del 14/1/2026, hanno concordato circa la natura novativa della transazione sottoscritta in corso di causa.

Effettivamente, dal contenuto della predetta transazione, emerge che con essa si è diviso il patrimonio comune, caduto nella successione dei genitori delle parti (attrice e convenuta).

Consegue che l'oggetto del giudizio (che contemplava l'accertamento della qualità di eredi in capo alla parte attrice e alla parte convenuta nonché la domanda di divisione della comunione ereditaria) è stata sostituita dalla specifica regolamentazione dell'*an* e del *quomodo* della divisione, con ciò costituendosi un nuovo rapporto, incompatibile con quello precedente.

Come previsto dalla transazione, essa ha prodotto effetti *a partire dalla sua sottoscrizione* e non consta che, ad oggi, essa sia stata risolta con effetti retroattivi. Va, peraltro, rilevato che la transazione sottoscritta devolve qualsisia *controversia inerente alla esecuzione, validità, efficacia o cessazione dell'accordo transattivo, se non risolubile dalle parti secondo buona fede, alla competenza di mediatore della Camera Arbitrale di Milano.*

Le dichiarazioni rese dalle parti a verbale di udienza del 26/11/2025 comprovano l'inesistenza di un accordo *secondo buona fede* circa la permanenza o meno degli effetti della transazione, con conseguente operatività della clausola arbitrale per il caso di controversia circa l'esecuzione e efficacia del negozio, contrasto peraltro emerso nel corso della predetta udienza.

Consegue altresì che, ai fini della presente causa, l'inadempimento della transazione, come dedotto dalle parti all'udienza del 26/11/2025, non può essere conosciuto da questo giudice, se non nei limiti in cui deve darsi atto dell'esistenza di un fatto impeditivo all'accoglimento delle domande originarie (cfr. Cass. n. 29717/2025).

Come affermato in giurisprudenza, di regola, la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario (Cass. 32109/2019; Cass. n. 4257/2017; Cass. n. 1950/2003). Quand'anche la transazione abbia carattere novativo, tuttavia, cioè quand'anche essa obiettivamente sostituisca al precedente un nuovo rapporto obbligatorio, non può il giudice far da essa discendere la declaratoria di cessazione della

materia del contendere sul rapporto originario, ove le parti abbiano espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c..

Nel caso di specie, come visto, la transazione non contiene clausola di risoluzione per inadempimento e la mera presenza di una clausola che rinvia l'abbandono della causa ex art. 309 c.p.c. a dopo l'atto notarile di divisione non comporta, di per sé, che la transazione abbia natura non novativa in ragione della auspicata quiescenza del giudizio.

Consegue che, nella presente causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La pronuncia non è preclusa dall'esistenza di altri soggetti convenuti in giudizio. Essi, infatti, sono stati chiamati in giudizio solo in quanto litisconsorti necessari perché comproprietari di quota di parte degli immobili caduti nella successione dei genitori di parte attrice e convenuta e oggetto di domanda di divisione. Essi poi sono rimasti contumaci ad accezione di *Controparte_2* che peraltro non si è opposta alla definizione del giudizio in seguito a transazione e a spese compensate.

Le spese di lite sono interamente compensate tra parte attrice e parte convenuta, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto della condotta di entrambe le parti, che dapprima hanno definito transazione per poi continuare a litigare, come attesta il tenore delle contestazioni all'udienza del 26/11/2025.

Vanno altresì compensate le spese relative alla difesa di *Controparte_2* atteso che, come risulta dalla mail datata 2/4/2025, la parte ha acconsentito alla definizione transattiva a spese compensate.

In quanto richiesto concordemente dai comparenti all'udienza del 14/1/2026, va ordinata ex art. 2668 c. 2 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come documentata sub doc. 88 del fascicolo di parte attrice (Cass. n. 5587/2007).

PQM

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- Compensare integralmente le spese di lite;
- Ordina al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale documentata sub n. 88 del fascicolo dell'attrice.

Vercelli, 16 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Trotta